SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. **177**.

Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94» e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari;

Ritenuto che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;

b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;

c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorità giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;

d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.

Art. 3.

Criteri per la determinazione del compenso

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:

1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;

2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:

a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;

b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;

c) ogni altra somma ricavata.

3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.

5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.

6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.

7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.

8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.

9. Quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.

Art. 4.

Aumento o riduzione del compenso

1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità della gestione;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;

f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Art. 5.

Incarichi collegiali

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.

2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.

Art. 6.

Compenso per attività su incarico della società

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 2794

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *b)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) (*Omissis*). ;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

(*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):

"13. L'Albo di cui all'art. 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.".
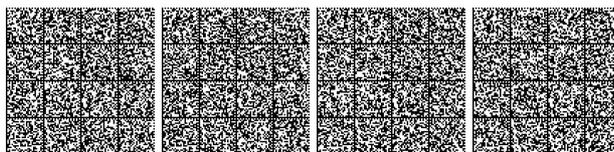
Si riporta il testo dell'art. 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):

"3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.".

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 04 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94):

"Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio:

a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;

b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;

c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:

1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;

2) possibilità di usufruire di coadiutori;

3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;

4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;

5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;

e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;

f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.".

Note all'art. 1:

Il decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

15G00191

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015.

Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 1 gennaio 1999, n. 1, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la società Sviluppo Italia;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Visto l'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni, che assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Visto, in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Cabina di regia

1. La Cabina di regia di cui al comma 13 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato;

c) dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato;

d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

e) dal Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

f) dal Presidente della regione Campania o da un suo delegato;

g) dal Sindaco del comune di Napoli o da un suo delegato.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare, se richiesto anche da uno solo dei componenti, i rappresentanti appositamente delegati dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., nonché di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana delle aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, perimetrate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2014, ai sensi del comma 11 del citato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. Nel corso della prima riunione, la Cabina di regia stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

4. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso. I rimborsi per le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

5. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Nomina del Soggetto attuatore

1. Ai sensi dei commi 6 e 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. è nominata Soggetto attuatore del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli e perimetrata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto.

Art. 3.

Compiti del Soggetto attuatore

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. svolge i compiti e le funzioni assegnate al Soggetto attuatore dall'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, e in particolare:

a) ai sensi del comma 13.2 del citato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 richiede, acquisisce in fase consultiva ed esamina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario e avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria, le proposte formulate dal comune di Napoli ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana da predisporre sulla base degli indirizzi strategici indicati dalla Cabina di regia di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) predispone e trasmette al Commissario straordinario, entro il 31 marzo 2016, la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, corredata dal progetto di bonifica sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS), dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili

e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma, nonché degli ulteriori elementi di cui al comma 8 del menzionato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;

c) attua il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato art. 33, ivi compresa l'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, anche in deroga agli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;

d) opera, ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del comma 6, terzo periodo, del citato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali;

e) costituisce una società per azioni di scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 12 e 13.1 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;

f) partecipa alla conferenza di servizi di cui al comma 9 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;

g) partecipa, su invito, alle riunioni della Cabina di regia di cui al comma 13 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;

h) svolge ogni altro compito affidato al Soggetto attuatore dall'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal presente decreto.

Art. 4.

Interventi in corso e primi finanziamenti

1. Nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell'Accordo di programma "Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21.11.2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18.11.2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario", sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte di conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592.

2. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. subentra alla SOGESID S.p.A. nell'attuazione degli interventi affidati a quest'ultima nell'Accordo di programma di cui al comma 1.

3. Il Commissario straordinario, anche sulla base degli indirizzi della Cabina di regia, sentito il Soggetto attuatore, concorda con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il comune di Napoli le eventuali ulteriori opportune modifiche all'Accordo di programma di cui al comma 1.

4. Le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma di cui al comma 1 e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia.

Art. 5.

Rapporti tra Commissario straordinario e Soggetto attuatore

1. Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 10 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, vigila sull'attuazione del programma, anche con il supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per specifici ambiti di attività attinenti ai rischi naturali, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal medesimo.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasmette trimestralmente al Commissario straordinario e alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1 una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, evidenziando eventuali difformità rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi precedentemente approvati e ai risultati intermedi predefiniti.

3. Ferme restando le relazioni di cui al precedente comma, il Commissario straordinario può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. qualsiasi ulteriore informazione e documentazione utile a
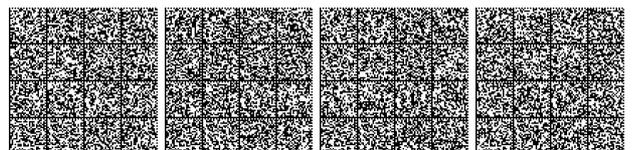
verificare il regolare avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 e nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

4. Qualora si verifichino ritardi nell'esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo di programma di cui al precedente art. 4 o nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 dovuti a omissioni o ritardi nell'esecuzione di adempimenti di competenza di soggetti terzi, ivi compresi il mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri, autorizzazioni comunque denominate, in grado di generare scostamenti rispetto al cronoprogramma dei singoli interventi superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi, nonché in caso di ritardo nel trasferimento delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ne dà tempestiva comunicazione al Commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo, anche nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 10 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. Delle comunicazioni ricevute e dei conseguenziali provvedimenti adottati, il Commissario straordinario dà tempestiva comunicazione alla Cabina di regia di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Proprietà delle aree e degli immobili di Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento

1. La proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento, catastalmente identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 è trasferita, con oneri a suo carico, all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. è autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai sensi e ai fini di cui all'art. 2644 c.c.

3. Le aree e gli immobili di cui al precedente comma 1 sono trasferiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. alla società per azioni di scopo di cui al successivo art. 7, anche mediante conferimento, assumendo a riferimento il valore delle aree stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Art. 7.

Società per azioni di scopo

1. Per le finalità di cui al comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., costituisce una società per azioni di scopo.

2. A fronte del trasferimento delle aree e immobili di cui al precedente art. 3, la società di scopo di cui al comma 1 riconosce alla procedura fallimentare della Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento un importo determinato sulla base del valore di mercato di dette aree e immobili stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. L'importo determinato ai sensi di quanto previsto dal comma precedente viene versato alla procedura fallimentare, anche mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla medesima società per azioni di scopo o, anche congiuntamente, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A.

4. Le azioni o gli altri strumenti finanziari di cui al precedente comma potranno essere richiesti a rimborso dai legittimi titolari solo successivamente all'incasso delle somme rinvenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti e, comunque, in misura non superiore alle somme effettivamente incassate, secondo le modalità che verranno individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'atto di trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili di cui al precedente art. 6 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. alla società per azioni di scopo, così come gli atti per la costituzione della società per azioni di scopo, l'emissione delle azioni o degli altri strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle aree e degli immobili posti in essere in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Roma, 15 ottobre 2015

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2704

ALLEGATO

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
1502	214		126	CHI/26	126	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_214_126		Si		1				BagnoliFutura SpA	1397,701414	1402
1560	214		130			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_130		Si		1				BagnoliFutura SpA	472,3574057	474
1549	214		131			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_131		Si		1				BagnoliFutura SpA	136,1411731	136
1548	214		132			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_132		Si		1				BagnoliFutura SpA	86,456126	87
1559	214		133			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_133		Si		1				BagnoliFutura SpA	400,6261744	398
1558	214		134			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_134		Si		1				BagnoliFutura SpA	310,878555	312
1557	214		135			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_135		Si		1				BagnoliFutura SpA	1177,412925	1182
1556	214		136			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_136		Si		1				BagnoliFutura SpA	73,44634479	74
1547	214		137			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_137		Si		1				BagnoliFutura SpA	180,7018635	181
1554	214		139			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_139		Si		1				BagnoliFutura SpA	19,23169278	19
1555	214		140			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_140		Si		1				BagnoliFutura SpA	881,4771381	882
1550	214		141			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_141		Si		1				BagnoliFutura SpA	361,303551	364
1546	214		142			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_142		Si		1				BagnoliFutura SpA	451,2417217	451
1545	214		143			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_143		Si		1				BagnoliFutura SpA	97,34805211	98
1553	214		144			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_144		Si		1				BagnoliFutura SpA	21,65985343	22
1552	214		145			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_145		Si		1				BagnoliFutura SpA	930,8294387	933
1544	214		146			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_146		Si		1				BagnoliFutura SpA	132,3409676	132
1541	214		147			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_147		Si		1				BagnoliFutura SpA	367,9613791	366
1543	214		148			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_148		Si		1				BagnoliFutura SpA	12,0544186	12
1542	214		149			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_149		Si		1				BagnoliFutura SpA	18,5196468	19
1551	214		150			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_150		Si		1				BagnoliFutura SpA	1647,830287	1652
1540	214		151			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_151		Si		1				BagnoliFutura SpA	660,9272388	662
1539	214		152			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_152		Si		1				BagnoliFutura SpA	2118,686539	2124
1537	214		153			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_153		Si		1				BagnoliFutura SpA	1039,863001	1063
1535	214		154			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_154		Si		1				BagnoliFutura SpA	3,631133938	4
1538	214		155			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_155		Si		1				BagnoliFutura SpA	566,2645102	601
3943	215		25	CHI/27	25 (Sub 2	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_215_25		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	424320,6454	425971
3459	215		27			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_27		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	356,0272884	350
3458	215		28			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_28		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	70,18543072	66
3001	215		33			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_33		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	403,3730941	390
3446	215		34			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_34		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	30,58782887	28
3445	215		35			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_35		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	29,25113415	28
2998	215		37			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_37		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	617,413942	610
2993	215		38			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_38		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	33,46956621	33
1838	215		39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_39		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	471,9093091	480
2995	215		40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_40		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	95,05743769	96
2996	215		41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_41		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1238,230619	1230
2992	215		44			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_44		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	31,50232529	36
2991	215		45			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_45		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	140,0752257	130
2990	215		46			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_46		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	425,4180674	420
3455	215		48			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_48		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	420,1556746	440
3443	215		49			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_49		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1317,713669	1320
3453	215		50			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_50		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	75,07801382	68
3454	215		51			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_51		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	37,15913136	36
3452	215		52			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_52		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	298,1922549	290
3451	215		53			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_53		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	94,38179016	96
3450	215		54			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_54		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	766,8337399	750
3444	215		56			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_56		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	43,88677765	36
3003	215		57			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_57		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	112,6694961	110
3449	215		58			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_58		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	34,50054261	36
3441	215		59			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_59		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	333,498449	340
3521	215		60			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_60		Si		1				BagnoliFutura SpA	147,8794664	140
1815	215		69			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_69		Si		1				BagnoliFutura SpA	101,2123459	110
1816	215		71			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_71		Si		1				BagnoliFutura SpA	821,510398	820
1817	215		72			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_72		Si		1				BagnoliFutura SpA	111,386355	110
1818	215		73			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_73		Si		1				BagnoliFutura SpA	1348,685716	1330
1819	215		75			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_75		Si		1				BagnoliFutura SpA	226,4255482	220
1823	215		76			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_76		Si		1				BagnoliFutura SpA	19,29980879	16
1812	215		77			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_77		Si		1				BagnoliFutura SpA	45,9091831	48
1809	215		78			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_78		Si		1				BagnoliFutura SpA	494,5255577	500
1811	215		79			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_79		Si		1				BagnoliFutura SpA	148,9335348	160
1810	215		80			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_80		Si		1				BagnoliFutura SpA	26,31972007	27
1808	215		82			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_82		Si		1				BagnoliFutura SpA	1301,910839	1280
1822	215		88			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_88		Si		1				BagnoliFutura SpA	347,0050489	350
1821	215		89			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_89		Si		1				BagnoliFutura SpA	14,09110497	9

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
1824	215		90			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_90		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,394096925	9
1825	215		91			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_91		Si		1				BagnoliFutura SpA	3253,242277	3250
1826	215		92			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_92		Si		1				BagnoliFutura SpA	3755,18192	3740
1801	215		93			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_93		Si		1				BagnoliFutura SpA	1046,391931	1040
1800	215		94			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_94		Si		1				BagnoliFutura SpA	3654,892495	3670
3477	215		95			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_95		Si		1				BagnoliFutura SpA	9505,340758	9560
1795	215		96			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_96		Si		1				BagnoliFutura SpA	205,552641	210
1796	215		97			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_97		Si		1				BagnoliFutura SpA	22,67786543	20
1799	215		98			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_98		Si		1				BagnoliFutura SpA	26,58694549	28
1798	215		99			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_99		Si		1				BagnoliFutura SpA	269,4922531	270
1797	215		100			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_215_100		Si		1				BagnoliFutura SpA	569,5968077	580
3478	215		101			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_101		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,07330821	42
3448	215		102			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_102		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	242,7594397	240
3474	215		103			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_103		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	435,7179694	430
3447	215		104			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_104		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	31,7927968	25
1794	215		105			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_105		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	218,5654358	220
1793	215		106			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_106		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	437,0608964	440
1792	215		107			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_107		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	11,22878519	8
3439	215		108			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_108		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	617,8365485	640
3440	215		109			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_109		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1434,394109	1450
3438	215		110			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_110		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	102,4775463	100
3475	215		111			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_215_111		Si		1				BagnoliFutura SpA	16148,60172	16540
3939	215		229	CHI/27	29 (Sub 1	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_215_229		Si		1				BagnoliFutura SpA	375,461976	382
4073	215		238	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_215_238		Si		2				BagnoliFutura SpA	23596,39611	24075
4070	215	<Null>	240	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	1955,634596	1956
4084	215		242	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	15488,02346	15460
4081	215		243	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	4053,668952	4054
4076	215		244	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	230,8615163	231
4080	215		245	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	12705,9932	13245
4075	215		246	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	285,9469702	300
4077	215		248	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	1893,693404	2141
4074	215		249	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	239,1535735	238
4078	215		250	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	3076,010218	3073
4085	215		251	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	140,8007612	141
4082	215		252	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	189,0009064	189
4096	215		255	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	49380,39805	48324
4113	215		259	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	722
4114	215		260	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	4053,668952	4054
4117	215		261	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	675
4122	215		262	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	587
4123	215		263	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	263
4083	215		264	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_264		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	1477
4118	215		265	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2678
4079	215		266	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2876
4124	215		267	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2387
4097	215		268	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	11986
4111	215		269	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	12317
4121	215		270	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		0			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	124800
4100	215		272	CHI/27		BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	12991
4101	215		273	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_273		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	380
4120	215		274	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_257		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	217
4116	215		275	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_275		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	46
4098	215		276	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_276		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	390
4112	215		277	CHI/27	<Null>	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_277		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	335
2743	216	216B	16			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_16	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1383,90338	1390
2811	216	216B	19			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_19	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	373,9949773	370
2816	216	216B	20			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_20	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	714,345595	1930
2752	216	216B	41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_41	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	945,4187531	950
2748	216	216B	42			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_42	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	26,24255808	27
3978	216	216B	70			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_70		Si		4				BagnoliFutura SpA	4209,239102	4380
2785	216	216B	72			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_72		Si		4				BagnoliFutura SpA	86,84130078	84
2773	216	216B	73			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_73		Si		4				BagnoliFutura SpA	151,7207335	150
2808	216	216B	86			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_86		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	480,2642365	450
2806	216	216B	87			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_87		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	5,802443266	5
2818	216	216B	88			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_88		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	394,8010002	365
2805	216	216B	89			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_89		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	7,627599735	8

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
2801	216	216B	90			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_90		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	201,3010258	206
2807	216	216B	91			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_91		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	1192,479479	1190
2800	216	216B	92			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_92		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	707,6982961	710
2802	216	216B	93			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_93		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	725,1965682	720
2803	216	216B	94			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_94		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	718,7703391	720
2804	216	216B	95			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_95		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	964,8600844	1040
3810	216	216B	97			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_97		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	7306,651642	7385
2350	216	216D	455			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_455		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	24309,38868	24139
2349	216	216D	457			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_457		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	935,6355789	940
2348	216	216D	458			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_458		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	297,369953	290
2346	216	216D	459			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_459		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	376,5386006	370
2345	216	216D	460			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_460		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	131,6831992	137
2742	216	216B	479			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_479	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	5121,542457	5189
2747	216	216B	480			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_480	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	42,1155993	48
2740	216	216B	481			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_481	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1435,168335	1328
2797	216	216B	485			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_485		Si		4				BagnoliFutura SpA	1181,953427	1100
2817	216	216B	687			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_43	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	18024,37471	17061
4094	216	216B	689			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_43	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	375,7663452	365
4053	216	216B	690			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_690		Si		4				BagnoliFutura SpA	6482,697286	6476
2794	216	216B	692			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_692		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	556,8889811	568
4052	216		694	CHI/28	694	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_694		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1869,042059	1875
2795	216	216B	699			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_699		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	993,3982052	927
4108	216	216B	702			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_702		Si		4				BagnoliFutura SpA	483,5124942	480
2347	216	216D	A			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_A		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	92,8690898	90
3196	221		1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_1		Si		1				BagnoliFutura SpA	203,7604456	210
3194	221		2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_2		Si		1				BagnoliFutura SpA	412,4863325	410
3190	221		4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_4		Si		1				BagnoliFutura SpA	77,97887683	78
3195	221		5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_5		Si		1				BagnoliFutura SpA	4207,191544	4270
3193	221		6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_6		Si		1				BagnoliFutura SpA	128,480555	140
3169	221		7	CHI/31	7	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_7		Si		1				BagnoliFutura SpA	102,240745	94
3170	221		8	CHI/31	8	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_8		Si		1				BagnoliFutura SpA	90,33244192	105
3159	221		9			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_9		Si		1				BagnoliFutura SpA	17,90490846	18
3160	221		10			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_10		Si		1				BagnoliFutura SpA	362,6419837	377
3161	221		11			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_11		Si		1				BagnoliFutura SpA	82,27050116	89
3162	221		12			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_12		Si		1				BagnoliFutura SpA	629,1099158	1006
3168	221		13			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_13		Si		1				BagnoliFutura SpA	1103,341925	1059
3188	221		14			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_14		Si		1				BagnoliFutura SpA	36,11385117	45
3158	221		15			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_15		Si		1				BagnoliFutura SpA	540,6027946	548
3167	221		16			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_16		Si		1				BagnoliFutura SpA	137,3798946	136
3157	221		17			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_17		Si		1				BagnoliFutura SpA	58,26426954	59
3156	221		18			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_18		Si		1				BagnoliFutura SpA	89,75485403	91
3166	221		19			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_19		Si		1				BagnoliFutura SpA	97,84836998	98
3165	221		20			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_20		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,925895406	10
3175	221		21			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_21		Si		1				BagnoliFutura SpA	31,10326106	35
3174	221		22			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_22		Si		1				BagnoliFutura SpA	53,44983702	56
3155	221		23			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_23		Si		1				BagnoliFutura SpA	53,77686422	54
3173	221		24			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_24		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,40308237	47
3172	221		25			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_25		Si		1				BagnoliFutura SpA	48,48562655	48
3154	221		26			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_26		Si		1				BagnoliFutura SpA	54,48216118	56
3171	221		27			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_27		Si		1				BagnoliFutura SpA	52,83239966	54
3663	221		29			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata Parz. CC	839_221_29		Si		1				BagnoliFutura SpA	18934,85098	30370
3164	221		30			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_30		Si		1				BagnoliFutura SpA	175,2736815	170
3153	221		31			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_31		Si		1				BagnoliFutura SpA	162,6773082	163
3163	221		32			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_32		Si		1				BagnoliFutura SpA	140,9130268	142
3152	221		33			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_33		Si		1				BagnoliFutura SpA	434,4139946	531
3151	221		34			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_34		Si		1				BagnoliFutura SpA	33,19911606	34
3149	221		35			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_35		Si		1				BagnoliFutura SpA	4,960811851	5
3150	221		36			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_36		Si		1				BagnoliFutura SpA	27,65045964	28
3144	221		37			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_37		Si		1				BagnoliFutura SpA	36,96861157	37

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
3128	221		38			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_38		Si		1				BagnoliFutura SpA	689,5258112	700
3127	221		39			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_39		Si		1				BagnoliFutura SpA	319,8596742	321
3143	221		40			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_40		Si		1				BagnoliFutura SpA	1717,192892	1734
3140	221		46			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_46		Si		1				BagnoliFutura SpA	854,5974787	932
3125	221		47			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_47		Si		1				BagnoliFutura SpA	413,899728	418
3141	221		48			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_48		Si		1				BagnoliFutura SpA	134,0227883	136
3142	221		49			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_49		Si		1				BagnoliFutura SpA	23,73020978	24
3139	221		50			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_50		Si		1				BagnoliFutura SpA	990,7519973	961
3138	221		51			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_51		Si		1				BagnoliFutura SpA	590,4913891	596
3123	221		53	CHI/31	9	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_53		Si		1				BagnoliFutura SpA	1502,242845	1551
3137	221		54			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_54		Si		1				BagnoliFutura SpA	1412,46732	1436
3121	221		55	CHI/31	58	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_55		Si		1				BagnoliFutura SpA	670,6862782	676
3122	221		56			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_56		Si		1				BagnoliFutura SpA	1358,717024	1367
4041	221		57	CHI/31	57	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO						1					31,84733998	0
3120	221		58			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_58		Si		1				BagnoliFutura SpA	2,666521354	3
3135	221		59	CHI/31	41	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_59		Si		1				BagnoliFutura SpA	602,4919568	610
3526	222		1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_1		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,47634792	60
3533	222		2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_2		Si		1				BagnoliFutura SpA	207,1942532	210
3532	222		3			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_3		Si		1				BagnoliFutura SpA	206,3802326	200
3540	222		4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_4		Si		1				BagnoliFutura SpA	2602,731591	2590
3531	222		5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_5		Si		1				BagnoliFutura SpA	92,17580677	82
3534	222		6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_6		Si		1				BagnoliFutura SpA	2983,658744	2970
3537	222		7			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_7		Si		1				BagnoliFutura SpA	712,6087804	700
3572	222		8			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_8		Si		1				BagnoliFutura SpA	122,6131785	120
3535	222		9			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_9		Si		1				BagnoliFutura SpA	47,04377558	48
3563	222		10			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_10		Si		1				BagnoliFutura SpA	331,9726977	350
3565	222		11			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_11		Si		1				BagnoliFutura SpA	680,3148499	690
3564	222		12			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_12		Si		1				BagnoliFutura SpA	336,6278396	350
3530	222		13			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_13		Si		1				BagnoliFutura SpA	624,1358988	660
3529	222		14			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_14		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,04943992	48
3992	222		15			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_222_15		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	3042,104196	3010
3584	222		32			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_32		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,811545216	9
3585	222		33			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_33		Si		1				BagnoliFutura SpA	180,0253843	190
3586	222		34			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_34		Si		1				BagnoliFutura SpA	6993,886587	7000
3976	222		35	CHI/32	35	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata Parz. CC	839_222_35		Si		1				BagnoliFutura SpA	532656,4835	534790
3527	222		36			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_36		Si		1				BagnoliFutura SpA	8,835197157	8
3569	222		37			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_37		Si		1				BagnoliFutura SpA	581,7531151	560
3917	222		38			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_38	<Null>	Si		1				BagnoliFutura SpA	21,65817566	22
3538	222		39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_39		Si		1				BagnoliFutura SpA	14,34484033	16
3528	222		40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_40		Si		1				BagnoliFutura SpA	5,040461037	4
3588	222		63			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_63		Si		1				BagnoliFutura SpA	210,7302579	210
3589	222		64			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_64		Si		1				BagnoliFutura SpA	191,7602138	180
3595	222		65			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_65		Si		1				BagnoliFutura SpA	184,8385869	180
3596	222		66			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_66		Si		1				BagnoliFutura SpA	100,2033297	96
3597	222		67			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_67		Si		1				BagnoliFutura SpA	147,4583563	140
3668	222		68			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_68		Si		1				BagnoliFutura SpA	12693,27136	12640
3602	222		69			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_69		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,96844162	63
3590	222		70			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_70		Si		1				BagnoliFutura SpA	211,2325061	210
3591	222		71			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_71		Si		1				BagnoliFutura SpA	183,2381029	180
3592	222		72			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_72		Si		1				BagnoliFutura SpA	220,0915006	220
3594	222		73			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_73		Si		1				BagnoliFutura SpA	150,6993708	150
3593	222		74			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_74		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,491729801	9
3870	222		75			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_75	<Null>	Si		1				BagnoliFutura SpA	305,3200416	290
3599	222		76			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_76		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,513555	66
3604	222	<Null>	77			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_77		Si		1				BagnoliFutura SpA	121,2499409	120
3600	222		78			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_78		Si		1				BagnoliFutura SpA	282,770546	290
3601	222		79			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_79		Si		1				BagnoliFutura SpA	113,0686283	120
4003	222		126			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_126		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3g			BagnoliFutura SpA	104777,639	105297
4002	222		127			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_127		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	14235,97073	13900
2286	223	223A	1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_1		Si		9				BagnoliFutura SpA	801,5480579	810
2291	223	223A	2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_2		Si		9				BagnoliFutura SpA	510,8082705	520
2288	223	223A	3			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_3		Si		9				BagnoliFutura SpA	230,4210742	230
2293	223	223A	4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_4		Si		9				BagnoliFutura SpA	1330,0743	1340
2292	223	223A	5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_5		Si		9				BagnoliFutura SpA	41,46457911	42
2289	223	223A	6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_6		Si		9				BagnoliFutura SpA	761,2076693	770

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
2319	223	223A	7			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_7		Si		9				BagnoliFutura SpA	18044,12581	19150
3657	223	223A	8			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_8		Si		9				BagnoliFutura SpA	59116,85618	59460
2327	223	223A	16			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_16		Si		9				BagnoliFutura SpA	1601,823527	1640
2301	223	223A	32			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_32		Si		9				BagnoliFutura SpA	11,18304954	11
2299	223	223A	39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_39		Si		9				BagnoliFutura SpA	24,40686433	25
2300	223	223A	40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_40		Si		9				BagnoliFutura SpA	29,66258669	30
2326	223	223A	41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_41		Si		9				BagnoliFutura SpA	53519,95261	53840
2287	223	223A	42			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_42		Si		9				BagnoliFutura SpA	5054,273551	5080
2316	223	223A	43			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_43		Si		9				BagnoliFutura SpA	14630,704	14750
2314	223	223A	44			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_44		Si		9				BagnoliFutura SpA	402,9286811	410
2324	223	223A	45			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_45		Si		9				BagnoliFutura SpA	30426,72838	30960
2337	223	223C	114			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_114		Si		9				BagnoliFutura SpA	39,70613745	42
2330	223	223C	115			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_115		Si		9				BagnoliFutura SpA	59,63444684	60
2339	223	223C	116			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_116		Si		9				BagnoliFutura SpA	815,2807816	815
2334	223	223C	117			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_117		Si		9				BagnoliFutura SpA	19812,0445	19960
3658	223	223C	118			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_118		Si		9				BagnoliFutura SpA	119399,1203	119810
2336	223	223C	119			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_119		Si		9				BagnoliFutura SpA	6749,139375	6770
2333	223	223C	121			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_121		Si		9				BagnoliFutura SpA	405,5403614	440
2332	223	223C	122			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_122		Si		9				BagnoliFutura SpA	2712,8941	2720
2282	223	223E	180			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_180		Si		9				BagnoliFutura SpA	62,70642767	60
2283	223	223E	181			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_181		Si		9				BagnoliFutura SpA	285,8712492	290
3656	223	223E	182			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_182		Si		9				BagnoliFutura SpA	7012,164765	7104
2272	223	223E	183			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_183		Si		9				BagnoliFutura SpA	37,81577984	37
2273	223	223E	184			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_184		Si		9				BagnoliFutura SpA	266,0524529	270
2279	223	223E	185			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_185		Si		9				BagnoliFutura SpA	21,59256943	22
2270	223	223E	186			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_186		Si		9				BagnoliFutura SpA	208,7059758	210
2271	223	223E	187			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_187		Si		9				BagnoliFutura SpA	9,219548191	9
2274	223	223E	188			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_188		Si		9				BagnoliFutura SpA	408,425713	410
2269	223	223E	189			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_189		Si		9				BagnoliFutura SpA	394,0835941	380
2259	223	223E	190			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_190		Si		9				BagnoliFutura SpA	48,88282202	48
2268	223	223E	191			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_191		Si		9				BagnoliFutura SpA	6930,671608	7030
3036	228	228B	154			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_228_154		Si		9				BagnoliFutura SpA	200,408403	200
3035	228	228B	155			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_228_155		Si		9				BagnoliFutura SpA	1947,786571	1950
3037	228	228B	156			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_156		Si		9				BagnoliFutura SpA	15,50172342	16
3033	228	228B	157			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_157		Si		9				BagnoliFutura SpA	52,87750648	51
3034	228	228B	159			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_159		Si		9				BagnoliFutura SpA	9,11400922	9
3032	228	228B	160			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_160		Si		9				BagnoliFutura SpA	660,8359661	680

15A08426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2015.

Scioglimento dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale;

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da ventisei consiglieri su quarantotto assegnati all'Assemblea Capitolina, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'Assemblea Capitolina di Roma Capitale è sciolta.

Art. 2.

Il dottor Francesco Paolo Tronca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina ed al Sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2015

MATTERELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, rinnovata nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composta dal sindaco e da quarantotto consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisei componenti del corpo assembleare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 ottobre 2015.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento dell'Assemblea Capitolina sopracitata disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 ottobre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione di Roma Capitale.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima dell'Assemblea Capitolina compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'Ente nella persona del dott. Francesco Paolo Tronca.

Roma, 3 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A08427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2015.

Integrazione al decreto 12 novembre 2014, n. 3724, relativo all'ammissione al finanziamento del progetto E! 8111 Delta - Programma Eurostars. (Decreto n. 1378).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di Organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento 12 novembre 2014 n. 3724, con il quale il progetto di ricerca E! 8111 DELTA è ammesso agli interventi previsti dalle leggi nel medesimo richiamate;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato R.T.I. Banca Nuova S.p.A. - B.N.L. S.p.A., protocollo

n. 2818 del 15 ottobre 2014 (allegato n. 2 Decreto del Capo Dipartimento 12 novembre 2014 n. 3724) in merito al progetto E! 8111 DELTA, presentato da BSOFT S.r.l., debitamente allegata al suddetto decreto;

Atteso che nella suddetta relazione, l'Istituto convenzionato R.T.I. Banca Nuova S.p.A. - B.N.L. S.p.A., al punto A 1, a proposito della verifica effettuata sul parametro di onerosità finanziaria e dell'accertata mancata sussistenza dello stesso, ha proposto al Ministero di procedere all'ammissione al finanziamento subordinando la stipula del relativo contratto alla produzione di un'apposita polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo garantito, in applicazione dell'art. 30 del D.L. n. 5/2012, comma 4-*quater*, convertito con legge n. 35/2012

Ritenuto, ancorché la predetta relazione sia allegata al decreto di ammissione al finanziamento, di dover comunque esplicitare, ad ogni buon fine, tale circostanza e condizione anche nel testo del provvedimento in questione come segue:

all'art. 1, di seguito al periodo «Il progetto di ricerca E! 8111 DELTA è ammesso agli interventi previsti nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1)», aggiungere la seguente dicitura: «Si subordina la stipula del contratto alla acquisizione, da parte della BSOFT S.r.l., di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare dell' agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'art. 30 del D.L. n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012»;

Visto il decreto del capo dipartimento n. 4504 del 10 dicembre 2014, trasmesso per la registrazione agli Organi di controllo in data 16 gennaio 2015, protocollo n. 1086;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 8038 del 6 marzo 2015 - SCCLA-Y31PREV -I, con il quale la Corte ha chiesto di chiarire le ragioni per le quali il citato DCD n. 4504 del 10 dicembre 2014 ed altri, sono stati adottati dal Capo Dipartimento e non dall'organo apicale della Direzione generale;

Vista la nota prot. 6379 del 25 marzo 2015, con la quale si è provveduto a ritirare i decreti del Capo Dipartimento richiamati nel rilievo n. 8038 e quelli in corso di controllo;

Considerato che il presente decreto annulla e sostituisce il CDC n. 4504 del 10 dicembre 2014 per la sottoscrizione del Direttore generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Capo Dipartimento 12 novembre 2014 n. 3724 è sostituito come di seguito:

«Il progetto di ricerca E! 8111 DELTA è ammesso agli interventi previsti nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1). Si subordina la stipula del contratto all'acquisizione, da parte della BSOFT S.r.l., di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'art. 30 del D.L. n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012».

Nella scheda allegata al decreto del Capo Dipartimento 12 novembre 2014 n. 3724 (Allegato 1), al punto *D)* è inserita la seguente dicitura:

«Si subordina la stipula del contratto alla acquisizione, da parte della BSOFT S.r.l. di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater* del'art. 30 del D.L. n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012».

Art. 2.

Le restanti statuizioni e disposizioni contenute nel richiamato decreto rimangono immutate.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente decreto sarà sottoposto, unitamente al provvedimento n. 3724 del 12 novembre 2014, all'esame degli Organi di controllo ed entrambi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3451

ALLEGATO

- Protocollo N. 280 del 3/02/2014

- Progetto di Ricerca E! 8111 DELTA EUROSTARS
  Titolo : "DELTA – Network Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events"

  Inizio : 01/01/2014

  Durata Mesi: 24

  - Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

  BSOFT S.r.L. via Velini, 156 - 62100 Macerata

- Costo Totale ammesso Euro 348.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 348.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	348.000,00	0,00	348.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	348.000,00	0,00	348.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:
- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 40 % dei costi ammissibili

Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili

Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 330.600,00
- Contributo alla spesa fino a Euro 191.400,00
- Credito agevolato fino a Euro 139.200,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula del contratto alla acquisizione, da parte della BSOFT S.r.L. di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater del'art.30 del D.L. n.5/2012, convertito con Legge n. 35/2012.

15A08318
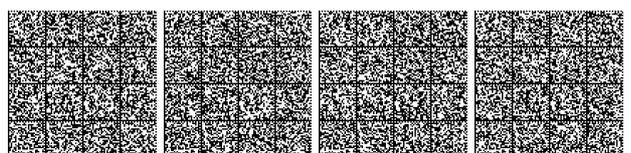
DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «CIM». (Decreto n. 1820).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa internazionale AAL, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati membri e associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale ALL, lanciato dalla JA AAL in data 28 marzo 2014, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di incrementare il coordinamento dei programmi di ricerca europei ed i relativi finanziamenti nell'ambito del bando internazionale «Care for the future», con scadenza fissata al 26 giugno 2014 alle ore 17,00;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1665 del 9 maggio 2014 (allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Visti gli esiti della valutazione internazionale della Call 2014 del programma «Active and Assisted Living (AAL)», con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «Care in Moviment (CIM)», avente l'obiettivo di offrire un nuovo modello di servizio socio-assistenziale a domicilio basato sull'esercizio fisico e sull'acquisizione e scambio di informazioni tra assistenti e volontari, indirizzata alle persone anziane parzialmente autosufficienti, al fine di migliorare la salute e il benessere;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «CIM» figura la cooperativa sociale Aldia, unico proponente italiano che ha presentato domanda per attività progettuali per un importo pari ad euro 212.770,00;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di euro 1.000.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di euro 2.000.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'istituto convenzionato «Medio credito italiano S.p.a.», in merito al progetto «CIM» del 4 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «CIM» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato n. 1), che ne costituisce parte integrante.
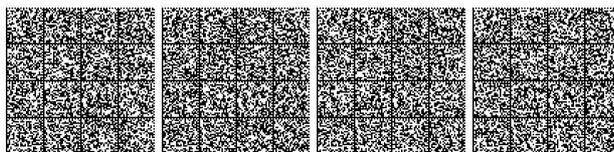
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2015 e la sua durata è di trentasei mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 193.501,625, di cui euro 58.077,75 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed euro 135.423,875 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b) le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente «Aldia cooperativa sociale» in quanto soggetto privato, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'«Avviso integrativo».

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso la proponente «Aldia cooperativa sociale» si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3952

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 2032 del 27 giugno 2014

• Progetto di Ricerca CIM Titolo : *"Care in Moviment"*
Data di inizio del progetto : 01/01/2015 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

ALDIA Cooperativa Sociale;

• Costo Totale ammesso Euro 212.770,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 155.237,50
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 57.532,50
al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	155.237,50	57.532,50	212.770,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	155.237,50	57.532,50	212.770,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto solo per le Imprese

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:
- Attività di ricerca industriale 20% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 10% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:
- Attività di ricerca industriale 75% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 70 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate fino a Euro 193.501,625
- Contributo alla spesa fino a Euro 58.077,75
- Credito agevolato fino a Euro 135.423,875

Per i progetti presentati da PMI, l'intensità del contributo in conto capitale è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l'intensità del credito agevolato è diminuita dello stesso ammontare.

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto			
Progetto di Ricerca	**AAL 2014 CIM**		
Titolo	Care in Moviment		
Data Inizio	01/01/2015		
Durata Mesi	36 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**ALDIA COOPERATIVA SOCIALE**		
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 155.237,50	€ 57.532,50	€ 212.770,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 155.237,50	€ 57.532,50	€ 212.770,00
Extra UE	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 155.237,50	€ 57.532,50	€ 212.770,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto					
Attività	%	Ricerca Industriale	%	Sviluppo Sperimentale	Totale
Contributo alla spesa	30%	€ 46.571,25	20%	€ 11.506,50	€ **58.077,75**
Credito Agevolato	65%	€ 100.904,38	60%	€ 34.519,50	€ **135.423,88**

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx

15A08314

DECRETO 3 agosto 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «ClimGen». (Decreto n. 1821).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il D.M. n. 753 del 26 settembre 2014 «individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1 foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 32 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in seguito MIUR) può finanziare progetti valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento;

Vista la nota di riparto del fondi FAR 2012, prot. 808 del 5 settembre 2012, a firma del Direttore generale della DG internazionalizzazione della ricerca, e successive integrazioni (ultima nota MIUR ex Uff. III D.G.I.R. del 27 novembre 2014);

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012 per la parte in contributo nella spesa;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa intergovernativa di Programmazione Congiunta- JPI - Eranet plus Facce «Climate Smart Agricolture», partecipata da 21Stati membri dell'Unione europea ed associati, d'ora in poi indicata con JPI plus Facce, con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato e congiunto, tra diversi Paesi europei ed extra-europei, le sfide globali associate alla produzione agricola sostenibile e alla crescita economica, per contribuire ad una bioeconomia europea e, allo stesso tempo, per mantenere e ripristinare gli ecosistemi nell'ambito del cambiamento climatico attuale e futuro;

Vista la Call lanciata nel 2013 nell'ambito della citata iniziativa JPI Eranet plus facce «Climate Smart Agricolture»;

Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti alla JPI Eranet plus Facce, compreso, per l'Italia, il MIUR, hanno deciso di sostenere l'azione congiunta attraverso la pubblicazione di un bando trasnazionale pubblicato in data il 1° ottobre 2013;

Visto l'annex nazionale della citata call internazionale che stabilisce, tra l'altro, i soggetti ammissibili, lo stanziamento complessivo per il finanziamento dei progetti e i costi eleggibili (allegato n. 1);

Tenuto conto della Ranking List definita dal Call Steering Commitee, nella seduta del 1° luglio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto « ClimGen»;

Vista la Proposal Application Form del progetto «ClimGen», di seguito «Climate Genomics for Farm Animal Adaptation»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «ClimGen» figurano l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Fondazione Parco Tecnologico Padano di Lodi che espongono entrambi costi pari ad € 152.000,00;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 275.600,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del First 2012;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta da parte dell'Istituto convenzionato Mediocredito italiano, protocollo n. 13252 del 30 giugno 2015 (allegato n. 2) in merito al progetto «ClimGen», presentato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Fondazione Parco Tecnologico Padano di Lodi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ClimGen» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2015 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 197.600,00, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 955/2012.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi First, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, saranno sottoposte, ai fini della loro approvazione, ad una valutazione istruttoria secondo la normativa nazionale.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nelle schede allegate al presente decreto, fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPI Eranet plus Facce e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. In favore dei proponenti, soggetti pubblici il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione della agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 30% del contributo ammesso.

2. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. I proponenti si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3954

ALLEGATO

- Progetto di Ricerca ERANET plus FACCE - ClimGen
- Titolo: *“ Climate Genomics for Farm Animal Adaptation ”*

Inizio: 01/01/2015

Durata Mesi: 36 mesi

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Università Catt. Sacro Cuore **MILANO**

Parco Tecnologico Padano **LODI**

- Costo Totale ammesso Euro 304.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 304.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Fondamentale	Ricerca Industriale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	152.000,00	152.000,00	304.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	152.000,00	152.000,00	304.000,00

Proponente

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili

- Agevolazioni **totali deliberate** fino a **Euro 197.600,00**

Anagrafica di progetto		
Progetto di Ricerca	*ERANET plus FACCE "ClimGen"*	
Titolo	*"Climate Genomics for Farm Animal Adaptation"*	
Data Inizio	01/01/2015	
Durata Mesi	36 mesi	
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**Università Cattolica di MILANO**	
Attività	Ricerca fondamentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ 152.000,00	€ 152.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto		
Attività	Ricerca fondamentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -
Non Eleggibile	€ 152.000,00	€ 152.000,00
Extra UE	€ -	€ -
Totale	€ 152.000,00	€ 152.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto			
Attività	%	Ricerca fondamentale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 98.800,00	€ 98.800,00

Progetto di Ricerca	*ERANET plus FACCE "ClimGen"*		
Titolo	*"Climate Genomics for Farm Animal Adaptation"*		
Data Inizio	01/01/2015		
Durata Mesi	36 mesi		
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	**Parco Tecnologico Padano di LODI**		
Attività	Ricerca Industriale		Totale
Costo Totale ammesso	€ 152.000,00		€ 152.000,00
Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto			
Attività	Ricerca Industriale		Totale
Eleggibile lettera a)	€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -		€ -
Non Eleggibile	€ 152.000,00		€ 152.000,00
Extra UE	€ -		€ -
Totale	€ 152.000,00		€ 152.000,00
Forma e Misura dell'Intervento del Progetto			
Attività	%	Ricerca Industriale	Totale
Contributo alla spesa	65%	€ 98.800,00	€ 98.800,00

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-e-sa/jpi-facce.aspx

15A08315

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2015.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2013/2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l'anno accademico 2011/2012;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012;

Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale in data 23 maggio 2012 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2013/2014, determina in 8.189 unità il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, così come indicato nella Tabella 3 parte integrante del decreto in parola;

Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-Regioni in data 15 marzo 2012, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014, prevede l'eventualità di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle sopravvenute esigenze;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105;

Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica»;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
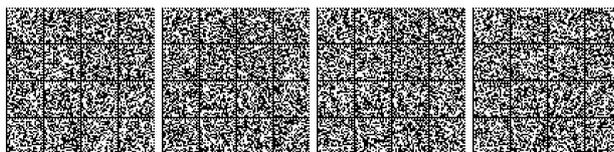
Visto l'art. 1 comma 424 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in base alla quale sono state stanziate risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, pari a 30 milioni di euro a valere per l'anno accademico 2013/2014;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti *de quo*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni di euro per l'anno 2015;

Vista la nota prot. 62599, in data 24 luglio 2014 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili, ivi compreso l'utilizzo dell'integrazione di 6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per l'anno 2015, è pari a € 10.086.363,88 relative alle disponibilità rinvenienti dall'a.a. 2012/2013 (esercizio 2013); € 173.013.061,19 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997 e ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 90/2001, convertito in legge n. 188/2001; € 89.088.815,09 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428/90; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266/2005; € 30.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014); € 6.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014 (anno 2014); € 40.000.000,00 stanziati dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge n. 90/2014 (anno 2015), per una somma complessiva di risorse economiche pari a € 648.188.240,16;

Considerato, altresì, che nella predetta lettera il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, nel presupposto della conversione in legge del citato decreto-legge n. 90/2014 nei termini finanziari suddetti, di non avere osservazioni da formulare circa l'attivazione per l'anno accademico 2013/2014 di n. 5.000 nuovi contratti con parte dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 2015, tenuto conto dell'incidenza dei costi del medesimo anno accademico 2013/2014 sugli esercizio 2014 e 2015;

Considerato che per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, riferite al primo anno di corso dell'anno accademico 2012/2013, le minori risorse economiche hanno consentito di finanziare solo n. 4.500 nuovi contratti, si rende necessaria per l'anno accademico 2013/2014 una rimodulazione della ripartizione degli stessi per ciascuna tipologia di scuola, nel rispetto dei criteri metodologici indicati nell'art. 2 del citato Accordo in data 15 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto interministeriale 23 maggio 2012, di cui in premessa, per l'anno accademico 2013/2014, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare è pari ad 8.189 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2013/2014, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità per il primo anno di corso ed è rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 23 maggio 2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4171

TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI PER L'A.A. 2013-2014 *

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	73
Chirurgia dell'apparato digerente	29
Chirurgia generale	519
Chirurgia maxillo-facciale	39
Chirurgia pediatrica	52
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	77
Chirugia toracica	58
Chirurgia vascolare	80
Ginecologia e ostetricia	335
Neurochirurgia	101
Oftalmologia	136
Ortopedia e traumatologia	325
Otorinolaringoiatria	127
Urologia	141
Totale	**2.092**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	104
Anestesia,rianimazione e t.i.	810
Audiologia e foniatria	30
Biochimica clinica	49
Farmacologia	41
Genetica medica	49
Igiene e medicina preventiva	272
Medicina del lavoro	130
Medicina fisica e riabilitativa	192
Medicina legale	96
Medicina nucleare	69
Microbiologia e virologia	42
Patologia clinica	100
Radiodiagnostica	501
Radioterapia	120
Scienza dell'alimentazione	40
Tossicologia medica	24
Totale	**2.669**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	49
Dermatologia e venereologia	96
Ematologia	115
Endocrinologia e mal. del metabolismo	109
Gastroenterologia	113
Geriatria	191
Malattie dell'apparato cardiovascolare	424
Malattie dell'apparato respiratorio	119
Medicina di comunità	11
Malattie infettive	79
Medicina dello sport	49
Medicina di emergenza e urgenza	245
Medicina interna	403
Medicina tropicale	5
Nefrologia	163
Neurofisiopatologia	18
Neurologia	174
Neuropsichiatria infantile	98
Oncologia medica	189
Pediatria	418
Psichiatria	297
Reumatologia	63
Totale	**3.428**

TOTALE *8.189*

*N.B. I dati riportati rappresentano il fabbisogno indicato dalle Regioni e comunicato con note della Regione Veneto del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5.10.2011 n. prot. 460628. Tuttavia la somma aritmetica è di 8.189 e non di 8.190 come indicato nelle suddette note. La differenza deriva da un arrotondamento per eccesso dei numeri decimali indicati da alcune Regioni che hanno utilizzato un foglio di calcolo elettronico Excel

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2013-2014

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	40
Chirurgia dell'apparato digerente	16
Chirurgia generale	292
Chirurgia maxillo-facciale	25
Chirurgia pediatrica	12
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	34
Chirugia toracica	27
Chirurgia vascolare	47
Ginecologia e ostetricia	240
Neurochirurgia	53
Oftalmologia	102
Ortopedia e traumatologia	206
Otorinolaringoiatria	90
Urologia	88
Totale	**1.272**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	56
Anestesia,rianimazione e t.i.	525
Audiologia e foniatria	10
Biochimica clinica	19
Farmacologia	14
Genetica medica	22
Igiene e medicina preventiva	147
Medicina del lavoro	73
Medicina fisica e riabilitazione	107
Medicina legale	53
Medicina nucleare	41
Microbiologia e virologia	16
Patologia clinica	47
Radiodiagnostica	346
Radioterapia	86
Scienza dell'alimentazione	22
Statistica sanitaria	1
Tossicologia medica	4
Totale	**1.589**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	29
Dermatologia e venereologia	62
Ematologia	70
Endocrinologia e mal. del metabolismo	67
Gastroenterologia	72
Geriatria	134
Malattie dell'apparato cardiovascolare	263
Malattie dell'apparato respiratorio	80
Malattie infettive	51
Medicina dello sport	31
Medicina di comunità	2
Medicina di emergenza e urgenza	70
Medicina interna	252
Medicina termale	1
Medicina tropicale	4
Nefrologia	99
Neurofisiopatologia	0
Neurologia	119
Neuropsichiatria infantile	62
Oncologia medica	114
Pediatria	325
Psichiatria	195
Reumatologia	37
Totale	**2.139**

Totale contratti a carico dello Stato *5.000*

15A08382
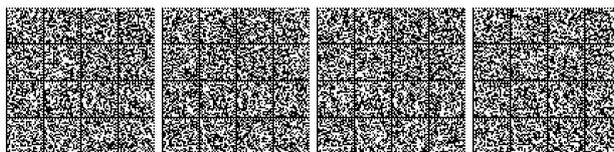
DECRETO 29 settembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di dimetomorf, sulla base del dossier BAS 550 02 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dimetomorf;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva dimetomorf decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visto il regolamento (UE) 404/2015 della Commissione del 15 marzo 2015 che proroga l'approvazione della sostanza attiva dimetomorf fino al 31 luglio 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Forum», presentato dall'impresa «Basf Italia S.p.a.» conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 luglio 2018, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva dimetomorf;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 550 02 F svolta dal università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Forum»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 29 settembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **dimetomorf** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 550 02 F di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8541	FORUM	30/11/1994	Basf Italia S.p.A.	PERICOLO H302-H318-H412-P270-P264-P280-P310-P305+P351+P338-P301+P312-P330-P501-EUH401

FORUM®

FUNGICIDA
DISPERSIONE CONCENTRATA (DC)

FRAC: H5 (CAA)

FORUM ®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Dimetomorf, puro g 13,9 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Alcool benzilico

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo se ingerito. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Proteggere gli occhi/il viso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
ISAGRO S.p.A. – 04011 Aprilia (LT)
TORRE s.r.l. – 53028 Torrenieri (SI)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8541 del 30.11.1994

Contenuto netto: millilitri 500 litri 1 - 5

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Interventi di pronto soccorso
Contatto con la pelle: rimuovere gli abiti contaminati e lavare abbondantemente con acqua e sapone. Contatto con gli occhi: lavare accuratamente gli occhi con acqua corrente per dieci minuti. Se l'irritazione persiste, ottenere assistenza medica. Inalazione: trasportare la persona colpita in ambiente non contaminato. Ottenere assistenza medica se dovesse persistere un'impressione di malessere. Ingestione: non indurre il vomito. Non somministrare niente per via orale.
Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattam. (giorni)	Numero massimo di trattam. all'anno
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	130-160	1,3-1,6	8 - 12	4
Garofano, gerbera (in pieno campo e serra)	Marciume basale (*Phytophthora* spp.)	150-200	-	10 - 12	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
Si consiglia di usare il prodotto preventivamente nei periodi critici per lo sviluppo della peronospora.
Nel caso delle colture ornamentali (garofano e gerbera), intervenire a partire dalle prime fasi post-trapianto (volumi d'acqua consigliati: 1000-1500 l/ha).
Per evitare la comparsa di resistenza, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto in miscela con antiperonosporici dotati di differente meccanismo d'azione e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida o insetticida.

Sospendere il trattamento 28 GIORNI prima della raccolta dell'uva.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

29 SET. 2015

15A08311
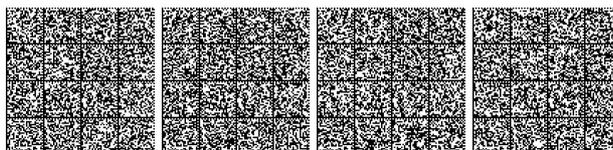
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1081/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 973 in data 29 settembre 2009, per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, ai sensi della Circolare serie generale n. 78 in data 29 dicembre 2008, di produzione della Arimar S.p.A. denominate Zattera MED-SEA 6p (in contenitore rigido) da 6 (sei) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, di propria produzione denominate Zattera MED-SEA 6p (in contenitore rigido) da 6 (sei) persone;

Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro Italiano Navale – Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 1° settembre 2009,

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della Med Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società Med Srl;

Tenuto conto che la società Med Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema,

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di "tipo approvato" le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unità:

1. navi da passeggeri, non soggette al d.lgs. 45/2000, in navigazione nazionale o minore;

2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;

3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs 541/1999,

denominate Zattere MED-SEA 6P (in contenitore rigido) da 6 (sei) persone prodotte dalla Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. .... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione:

1. navi da passeggeri, non soggette al d.lgs 45/2000, in navigazione nazionale o minore;

2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;

3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs 541/1999,

(in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. .... del ....
....

Art. 4.

Il decreto 29 settembre 2009, n. 973, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo Reparto Capitano di Vascello: GIARDINO

15A08285

DECRETO 9 ottobre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1082/2015).

IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 974 in data 29 settembre 2009, per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, ai sensi della circolare serie generale n. 78 in data 29 dicembre 2008, di produzione della Arimar S.p.A. denominate ZATTERA MED-SEA 8p (in contenitore rigido) da 8 (otto) persone;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Società MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, di propria produzione denominate ZATTERA MED-SEA 8p (in contenitore rigido) da 8 (otto) persone;

Visto l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro Italiano Navale – Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 1° settembre 2009;

Considerato il subentro alla società richiedente Marittima S.p.A., già Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;

Visto l'atto costitutivo della società MED Srl;

Tenuto conto che la società MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti già in possesso della società Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema,

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di "tipo approvato" le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unità:

1. navi da passeggeri, non soggette al d.lgs. 45/2000, in navigazione nazionale o minore;

2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;

3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs. 541/1999,

denominate ZATTERE MED-SEA 8P (in contenitore rigido) da 8 (otto) persone prodotte dalla Società MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) via Beneficio II Tronco, 57/A.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. .... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione:

1. navi da passeggeri, non soggette al d.lgs. 45/2000, in navigazione nazionale o minore;

2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;

3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs 541/1999,

(in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto ministeriale n. .... del ....

Art. 4.

Il decreto 29 settembre 2009, n. 974, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo Reparto Capitano di Vascello: GIARDINO

15A08309

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Esagono Costruzioni società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Esagono costruzioni società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 15.948,00 si riscontra una massa debitoria di € 559.007,00 ed un patrimonio netto negativo di € 543.073,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
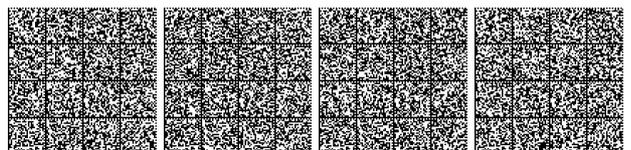
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Esagono costruzioni società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale n. 08307320013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Pamela Maccarini, nata a Torino il 25 aprile 1979 (codice fiscale MCC PML 79D65L 219D), ivi domiciliata in via Giuseppe Galliano n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08313

DECRETO 7 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valdì società cooperativa», in Bresso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Valdì società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 603.609,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.299.008,00 ed un patrimonio netto negativo di € -704.640,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Valdì società cooperativa», con sede in Bresso (Milano) - (codice fiscale n. 04114750963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese (codice fiscale CLBFPP69M16G478I), nato il 16 agosto 1969 e domiciliato in Perugia, via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 85/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008 (*G.U.* n. 126/2008) recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 513, modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dell' statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria) il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014;

Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al punto 2.2, l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2017 del 4 marzo 2015 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2014;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 9/CU);

Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta;

Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri:

a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunità ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private. Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguità del loro numero;

b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti;

c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2013. Ciò in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto conto dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fine di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sardegna e del Friuli Venezia-Giulia, sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del DPCM 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di 165.424.023,00 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 52/2015 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2014 - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 146.269.465,00 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera.

3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, per un importo complessivo pari a 18.023.494,00 euro restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, restano indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa.

3.1 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per la Regione Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse è subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3207
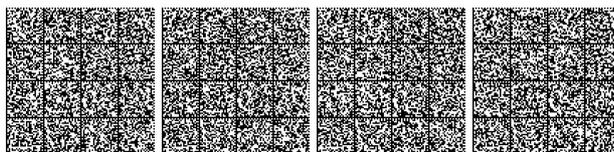
ALLEGATO

FSN 2014 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITÀ PENITENZIARIA

(importi in unità di euro)

REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	O P G	CENTRI CLINICI	QUOTA INDISTINTA	RIPARTO TEORICO SUL TOTALE DELLA SOMMA PER TUTTE LE REGIONI E LE PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	RIPARTO CON RIDUZIONE AI SENSI DEL'ART. 1, COMMA 513, L. 147/2013	SOMME DA ACCANTONARE A VALERE SUL FSN PER LE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA	**TOTALE ASSEGNATO A TUTTE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E ALLA REGIONE SARDEGNA**
ABRUZZO	0	0	3.657.801	3.657.801	3.648.036		3.648.036
BASILICATA	0	0	959.028	959.028	956.467		956.467
CALABRIA	0	0	5.612.072	5.612.072	5.597.089		5.597.089
CAMPANIA	4.218.626	687.045	16.913.179	21.818.850	21.760.602		21.760.602
EMILIA ROMAGNA	3.301.015	147.224	8.388.328	11.836.567	11.804.968		11.804.968
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	1.933.169	1.933.169		0	
LAZIO	0	4.405.851	14.988.911	19.394.762	19.342.984		19.342.984
LIGURIA	0	0	4.108.753	4.108.753	4.097.784		4.097.784
LOMBARDIA	9.726.261	679.495	19.552.429	29.958.185	29.878.207		29.878.207
MARCHE	0	0	2.566.073	2.566.073	2.559.222		2.559.222
MOLISE	0	0	870.931	870.931	868.606		868.606
PIEMONTE	0	0	9.908.701	9.908.701	9.882.248		9.882.248
PUGLIA	0	0	8.834.699	8.834.699	8.811.114		8.811.114
SARDEGNA	0	0	3.921.933	3.921.933	3.911.463		3.911.463
SICILIA	3.306.580	0	14.380.335	17.686.915	17.639.697	17.639.697	
TOSCANA	2.540.629	2.755.273	8.684.753	13.980.655	13.943.331		13.943.331
P.A.TRENTO P.A.BOLZANO	-	-	1.134.092	1.134.092	1.131.064	0	
UMBRIA	0	0	2.708.749	2.708.749	2.701.518		2.701.518
VALLE D'AOSTA	0	0	384.824	384.824	383.797	383.797	
VENETO	0	0	6.523.241	6.523.241	6.505.826		6.505.826
TOTALI	23.093.111	8.674.888	136.032.001	167.800.000	165.424.023	18.023.494	**146.269.465**

15A08381
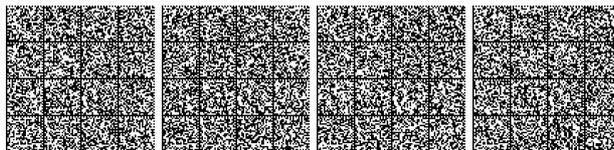
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità idraulica in Villa Santina

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto segretariale n. 38 del 27 ottobre 2015, è stato approvato l'aggiornamento della tavola n. 19 per quanto riguarda la pericolosità idraulica in comune di Villa Santina (UD).

La modifica entra in vigore dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A08379

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità idraulica in Vicenza

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 37 del 27 ottobre 2015, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione riguardante la pericolosità idraulica in comune di Vicenza, come rappresentato nella tavola n. 40.

La modifica entra in vigore dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A08380

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1333
Yen	135,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,083
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,73170
Fiorino ungherese	309,51
Zloty polacco	4,2367
Nuovo leu romeno	4,4183
Corona svedese	9,3940
Franco svizzero	1,0834
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1850
Kuna croata	7,6265
Rublo russo	70,3984
Lira turca	3,2849
Dollaro australiano	1,5581
Real brasiliano	4,4185
Dollaro canadese	1,4671
Yuan cinese	7,2082
Dollaro di Hong Kong	8,7832
Rupia indonesiana	15439,68
Shekel israeliano	4,3611
Rupia indiana	73,4435
Won sudcoreano	1280,57
Peso messicano	18,6360
Ringgit malese	4,7695
Dollaro neozelandese	1,6668
Peso filippino	52,243
Dollaro di Singapore	1,5685
Baht tailandese	40,073
Rand sudafricano	14,9509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08421

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1373
Yen	136,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,080
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,7352
Fiorino ungherese	310,33
Zloty polacco	4,2466
Nuovo leu romeno	4,4252
Corona svedese	9,4235
Franco svizzero	1,0823
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,2355
Kuna croata	7,6267
Rublo russo	70,6090
Lira turca	3,2882
Dollaro australiano	1,5612
Real brasiliano	4,3898
Dollaro canadese	1,4788
Yuan cinese	7,2201
Dollaro di Hong Kong	8,8141
Rupia indonesiana	15565,42
Shekel israeliano	4,3955
Rupia indiana	73,9899
Won sudcoreano	1283,93
Peso messicano	18,7711
Ringgit malese	4,8534
Dollaro neozelandese	1,6664
Peso filippino	52,741
Dollaro di Singapore	1,5791
Baht tailandese	40,2680
Rand sudafricano	15,0119

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08422

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1354
Yen	136,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,079
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,73490
Fiorino ungherese	311,25
Zloty polacco	4,2757
Nuovo leu romeno	4,4315
Corona svedese	9,4219
Franco svizzero	1,0864
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2625
Kuna croata	7,6165
Rublo russo	71,3405
Lira turca	3,2989
Dollaro australiano	1,5707
Real brasiliano	4,4577
Dollaro canadese	1,4764
Yuan cinese	7,2088
Dollaro di Hong Kong	8,7995
Rupia indonesiana	15610,11
Shekel israeliano	4,3824
Rupia indiana	73,9444
Won sudcoreano	1292,65
Peso messicano	18,9044
Ringgit malese	4,8669
Dollaro neozelandese	1,6869
Peso filippino	52,730
Dollaro di Singapore	1,5815
Baht tailandese	40,375
Rand sudafricano	15,2444

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08423

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1313
Yen	135,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,069
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,73140
Fiorino ungherese	311,12
Zloty polacco	4,2849
Nuovo leu romeno	4,4300
Corona svedese	9,4207
Franco svizzero	1,0886
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2740
Kuna croata	7,6210
Rublo russo	70,7525
Lira turca	3,2683

Dollaro australiano	1,5692
Real brasiliano	4,4791
Dollaro canadese	1,4847
Yuan cinese	7,1929
Dollaro di Hong Kong	8,7677
Rupia indonesiana	15402,12
Shekel israeliano	4,3611
Rupia indiana	73,6774
Won sudcoreano	1284,93
Peso messicano	18,7683
Ringgit malese	4,8463
Dollaro neozelandese	1,6704
Peso filippino	52,643
Dollaro di Singapore	1,5744
Baht tailandese	40,267
Rand sudafricano	15,2444

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08424

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1084
Yen	133,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,074
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,71955
Fiorino ungherese	309,95
Zloty polacco	4,2529
Nuovo leu romeno	4,4269
Corona svedese	9,4079
Franco svizzero	1,0793
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2525
Kuna croata	7,6243
Rublo russo	68,5882
Lira turca	3,1868
Dollaro australiano	1,5250
Real brasiliano	4,3168
Dollaro canadese	1,4483
Yuan cinese	7,0390
Dollaro di Hong Kong	8,5901
Rupia indonesiana	15057,70
Shekel israeliano	4,3146
Rupia indiana	71,8562
Won sudcoreano	1249,33
Peso messicano	18,2027
Ringgit malese	4,6862
Dollaro neozelandese	1,6306
Peso filippino	51,565
Dollaro di Singapore	1,5408
Baht tailandese	39,254
Rand sudafricano	14,9007

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08425

MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione dall'elenco allegato al decreto n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 dell'immobile «Ex Idroscalo S. Andrea», in Venezia.

Con decreto direttoriale n. 247/3/5/2015 datato 2 settembre 2015 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 luglio 2010, dell'immobile denominato «Ex Idroscalo S. Andrea», sito nel Comune di Venezia, riportato al n. 75 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 di individuazione degli immobili da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis*, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15A08316

Espunzione dall'elenco allegato al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di cespiti immobiliari ubicati in Brescia.

Con decreto direttoriale n. 245/3/5/2015 datato 11 agosto 2015 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, dei cespiti immobiliari ubicati in Brescia, via Campo di Marte n. 3, identificati con i codici EBS0020 e EBS0021, individuati rispettivamente ai numeri progressivi 270 e 271 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

15A08317
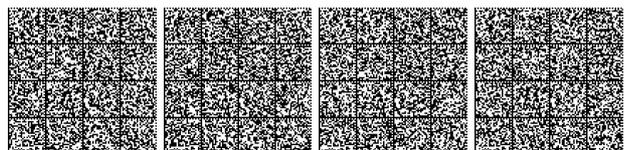
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 concernente le agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile.

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 ottobre 2015 n. 81080 si è provveduto a rettificare un mero errore materiale contenuto nella circolare adottata il 9 ottobre 2015, n. 75445, concernente le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo n. 185/2000, relativamente agli obblighi di mantenimento delle immobilizzazioni materiali e immateriali ammesse ai benefici.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

15A08327

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-262) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.